

## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

### Commissione Consultiva

#### RELAZIONE SINTETICA SULL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA NELL'ANNO 2009

La Commissione consultiva presenta la seguente composizione:

Avv. Luigi Cardone ( Consigliere, coordinatore)  
Avv. Fabio Florio (Consigliere, Componente la Commissione)  
Avv. Nicola Bianchi (Consigliere, Componente la Commissione)  
Avv. Carlo Allorio (Consigliere, Componente la Commissione)  
Avv. Antonio Baffa (Consigliere, Componente la Commissione)

Avv. Giuseppe Colavitti e Avv. Cesare Pagotto (segretari)

La Commissione consultiva nell'anno appena trascorso ha svolto la propria opera con accresciuta intensità.

Dal punto di vista statistico la Commissione ha emesso un totale di **52 pareri** (+ 8 % sul 2008), con una sopravvenienza di **57 quesiti** nel corso dell'annata. Alla data del 23 febbraio 2010 rimangono da esaminare in totale **16 quesiti**, che corrispondono ad un livello di pendenza fisiologico e dunque indicano una sostanziale assenza di arretrato.

Nel merito del lavoro consultivo svolto, il Collegio è stato chiamato nell'anno 2009 ad affrontare alcune questioni di grande peso, soprattutto in relazione ad una normativa forense ormai eccessivamente lontana nel tempo per riuscire a disciplinare in modo completo e soddisfacente la complessa casistica che i Consigli circondariali sono chiamati ad affrontare. Si è avuto, dunque, un segno tangibile della necessità di uno sforzo interpretativo e ricostruttivo onde garantire un'attuazione uniforme sul territorio nazionale delle norme professionali, beninteso nel pieno rispetto dell'autonomia garantita dalla legge ai singoli Ordini.

Da un punto di vista metodico, la Commissione ha avuto la costante preoccupazione di adempiere ad una funzione di supporto e guida per gli Ordini nella soluzione delle loro problematiche interpretative, senza però interferire con la trattazione di casi specifici o con l'attività giurisdizionale del Consiglio nazionale.

Tra le questioni più rilevanti si segnalano i seguenti pareri, riportati in calce in forma integrale: con parere **1/2009** si è ribadita in linea generale la compatibilità tra l'esercizio professionale forense e l'attività di amministratore di condominio; con parere **3/2009** si è affrontata la problematica della liceità di una comunicazione che informi un pubblico indistinto di imprese sull'attività dello studio legale; nel parere **12/2009** si affronta la questione posta da soggetti che intendono affrontare l'esame di Stato avendo svolto la pratica forense della durata di un solo anno prevista prima del 1985; nel susseguente parere **13/2009** la Commissione è stata chiamata a pronunciarsi sul tema del rapporto tra obbligo formativo e mancanza di un effettivo esercizio professionale; il parere **17/2009**, ripreso più volte anche dagli organi di stampa, si è assunto un orientamento rispetto ai possibili casi di omologazione di titoli professionali spagnoli non rispondenti ad un effettiva qualificazione *in loco* alla luce della sentenza della Corte di Giustizia nel noto caso *Cavalera* (causa C-311/06); con il parere **19/2009** si è compiuta un'analisi dell'attuale normativa in materia di consulenza legale professionale; con il pronunciamento **29/2009** si è dato luogo ad un approfondimento sul delicato tema dell'accesso di terzi agli atti del procedimento disciplinare; nel parere **35/2009** si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità, per il praticante abilitato, di svolgere attività giudiziale anche in materia di esecuzioni immobiliari; con il successivo **36/2009** si affronta la tematica delle condizioni che debbano soddisfare gli uffici legali istituiti in comune da più enti pubblici; il parere **44/2009** affronta nuovamente i profili di compatibilità tra

l'attività forense e quella del piccolo imprenditore agricolo; infine il parere **46/2009** affronta la problematica inerente all'iscrizione di appartenenti alle forze dell'ordine tra i praticanti alla luce della recente giurisprudenza di legittimità.

\* \* \*

## **TESTO INTEGRALE DEI PARERI CITATI**

### **Parere 29 gennaio 2009, n. 1**

#### **Quesito del COA di Bolzano, rel. cons. Florio**

*Si chiede se sussista un'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'assunzione dell'incarico di amministratore di condominio.*

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Come in ogni caso nel quale è stata richiesta di un parere in tema di incompatibilità, la Commissione ricorda come sia necessario partire dal presupposto che le incompatibilità di cui all'art. 3 l.p.f. rappresentano forme di restrizione di diritti soggettivi perfetti (pur disposte dall'ordinamento in omaggio ad un superiore interesse pubblico) e che perciò vanno applicate con un canone di stretta interpretazione e senza che siano ammissibili letture estensive.

L'attività di amministratore di condominio si configura come un'attività di gestione di rapporti giuridici in favore dei condomini (art. 1129 e ss. cod. civ.); l'amministratore è nominato dall'assemblea dei condomini e può essere da questa in ogni tempo revocato.

Si evince chiaramente che non sussiste alcun vincolo di subordinazione tra il mandante (condomini riuniti in assemblea) ed il mandatario (amministratore) e che, pertanto, l'attività inerente all'incarico gestorio può essere svolta dall'amministratore in forma completamente indipendente, ossia in modo compatibile con la condizione di avvocato.

Del pari, in assenza di un albo degli amministratori di condominio (v., sul punto, anche Corte costituzionale, sent. 57/2007) il professionista può svolgere le connesse attività permanendo sottoposto alle norme deontologiche degli avvocati e alla correlativa potestà disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Pertanto, *ad abundantiam*, va ricordato che l'amministratore di condominio dovrà svolgere qualunque attività, anche se del tutto estranea a quelle tipiche della professione forense, nel pieno rispetto dei canoni di dignità e decoro della professione forense.

In conclusione, nulla osta a che l'avvocato ricopra l'incarico di amministratore di condominio. Con ciò si conferma quanto già pacificamente espresso dall'orientamento della Commissione, ed in particolare i precedenti pareri n. 104/2000 e già 18/1995.”

### **Parere 29 gennaio 2009, n. 3**

#### **Quesito del COA di Bergamo, rel. cons. Florio**

*L'Ordine chiede, anche al fine di assumere un contegno uniforme rispetto alla prassi di altri Consigli, se sia da considerarsi lecito il comportamento di un iscritto che invii una lettera, di contenuto informativo rispetto alla propria attività professionale, ad una serie di imprese potenziali clienti.*

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La questione, tra le più delicate che si pongono allo stato dell’attuale quadro normativo, non può risolversi solo attraverso una valutazione del mezzo che l’avvocato utilizza per dare notizie circa la propria attività.

Anche la differenza tra lettere concepite per destinatari specifici e comunicazioni uniformi inviate a più soggetti indistintamente non è, in sé e per sé, dirimente.

La questione è stata ampiamente disaminata nella recente sentenza di Questo Consiglio n. 268/2007, alle cui argomentazioni deve farsi senz’altro rinvio, proprio avendo riguardo al più ampio contesto nel quale il messaggio è collocato e, soprattutto, all’intento espresso con il messaggio informativo.

Per giudicare della coerenza di una comunicazione con il codice deontologico sarà, pertanto necessaria una sua puntuale valutazione alla stregua degli artt. 17 e 17-*bis* dello stesso, norme oggetto di innovazione rispetto al passato ad opera delle delibere C.N.F. 27 gennaio 2006, 14 dicembre 2006 e 27 giugno 2008.

Pertanto bisognerà verificare che la comunicazione del professionista sia conforme, nei modi e nei contenuti, ai principi di verità e correttezza, che non sia ingannevole, elogiativa o comparativa e che non contenga nominativi di clienti. Inoltre sarà oggetto di verifica la circostanza che l’informazione, nella forma e nelle modalità, rispetti la dignità ed il decoro della professione.

Pertanto, in sintesi, il Consiglio dell’ordine circondariale dovrà prendere in esame i casi di messaggi informativi al pubblico non censurandoli per il solo fatto di essere rivolti ad una pluralità di destinatari sulla base di lettere impersonali o *standard*, bensì valutando che tali comunicazioni rispondano ad un intento autenticamente informativo e non captatorio e che modalità e contenuti siano conformi ai superiori interessi alla dignità della professione e all’affidamento del pubblico.”

### **Parere 23 aprile 2009, n. 12**

#### **Quesito del COA di Foggia, rel. cons. Bianchi**

*Il Consiglio remittente chiede se il periodo di pratica annuale compiuto in periodo anteriore alla legge 406/1985 costituisca ad oggi valido titolo per sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato; in caso negativo se la pratica debba essere integrata per un’ulteriore annualità, ovvero se occorra un periodo di pratica biennale ex novo.*

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Si conferma lo stabile orientamento della Commissione, da ultimo ribadito nei pareri 22 novembre 2005, n. 84 e 12 luglio 2006, n. 46, secondo cui per sostenere l’esame di abilitazione professionale e per ottenere il conseguente diritto all’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 17, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. In particolare è necessario avere riguardo al testo della norma come attualmente vigente, posto che non è il certificato di compiuta pratica in sé stesso a costituire requisito ai fini dell’iscrizione, quanto il suo contenuto, ossia il decorso del periodo di pratica legale prescritto, oggi inevitabilmente biennale.

La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, peraltro, previsto (art. 6) un periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: esso tuttavia si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987.

Quanto alla possibilità di computare l’anno di pratica già compiuto come assolvimento dell’obbligo di tirocinio almeno parziale, deve parimenti darsi risposta negativa. La norma di legge è, infatti, categorica nell’imporre che i due anni di pratica siano consecutivi e non subiscano interruzioni, senza prevedere alcuna eccezione.

Senza contare, nella sostanza, l’assoluta inadeguatezza di nozioni e tecniche apprese oltre vent’anni fa a fondare una corretta preparazione professionale.

In tema di pratica forense e di interruzione ultrasemestrale deve anche confermarsi quanto sempre

affermato in precedenti pronunzie rese in sede consultiva, ossia che l'interruzione ultrasemestrale importa la perdita di effetti del periodo di tirocinio già compiuto, cosicché l'aspirante avvocato dovrà reinscriversi nel registro dei praticanti.

A diversa interpretazione osta la lettera dell'art. 4, comma 2, del R.D. 37/1934, che afferma: «*Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto*».

Nel caso gli interessati, dunque, dovranno svolgere l'ordinario biennio di pratica».

### **Parere 23 aprile 2009, n. 13**

#### **Quesito del COA di Milano, rel. cons. Bianchi**

*Il Consiglio remittente chiede parere in merito alla sussistenza dell'obbligo della formazione continua per il solo fatto dell'iscrizione all'albo, al di là dell'esercizio effettivo della professione forense.*

la Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

”Come già chiarito nella relazione di accompagnamento, l'art. 1 del Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 individua al primo comma i soggetti destinatari delle disposizioni nell'*avvocato iscritto all'albo* e nel *praticante con patrocinio*.

Quanto al primo, l'inciso *iscritto all'albo* e la mancanza di un richiamo all'esercizio effettivo dell'attività professionale, stanno a significare che l'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo a prescindere dalla circostanza che rifletta, o meno, un esercizio in atto dell'attività e perciò anche se quest'ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua.

Ciò è conforme al principio – che viene in rilievo in materia di incompatibilità professionali (art. 3, RdL 1578/1933) - per cui non è prevista un'iscrizione ai soli fini del titolo e -quale fattore che legittima di per sé l'attività che potrebbe, in effetti, essere ripresa in ogni momento- essa (iscrizione) innesca la premessa per considerare operanti tutte le regole che disciplinano la professione forense comprese quelle tese a garantire la competenza e la professionalità degli iscritti, nell'interesse della collettività.

Ai fini di accertare l'attualità dell'obbligo formativo, non è impiegabile nemmeno il criterio dell'esercizio della professione con *carattere di continuità* che, mentre regola l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza forense (art. 22/1 legge 20.9.1980, n. 576 in relazione all'art. 2, legge 21.7.1975, n. 312), non rileva affatto in questa sede; con la conseguenza che anche chi non esercita con carattere di continuità è tenuto a rispettare l'obbligo formativo.

Fermo il principio generale, l'eventuale mancato esercizio professionale può eccezionalmente rilevare ai fini dell'esenzione dall'obbligo formativo solo nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 5 e cioè – per quanto qui rileva - quando si tratti di *interruzione* dell'attività non inferiore a sei mesi, o di suo trasferimento all'estero, sempre che l'interessato ottenga, su sua specifica e motivata richiesta, un'espressa ed altrettanto motivata dispensa, totale o parziale, da parte del Consiglio dell'Ordine”.

### **Parere 25 giugno 2009, n. 17**

#### **Quesiti dei COA di Vicenza e Piacenza, rel. cons. Bianchi**

*Con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-311/06 (Cavallera), il Consiglio vicentino chiede di conoscere:*

*quali siano i criteri da adottare per l'iscrizione degli avvocati stabiliti all'apposita sezione speciale dell'albo;*

*se possano essere ivi iscritti cittadini italiani, con laurea in giurisprudenza italiana omologata da altro Stato membro ed iscritti ad albi degli avvocati di tali Stati, qualora non sia previsto per l'iscrizione un percorso formativo successivo al corso di laurea;*

*se coloro che siano stati iscritti, quali stabiliti ovvero integrati, dopo aver seguito l'iter sopra indicato possano o debbano essere cancellati, previa convocazione, ai sensi dell'art. 16 del R.d.l. 27 novembre 1933 n.1578.*

*Il Consiglio piacentino, con riferimento alla medesima sentenza, chiede di conoscere:*

*d) se si debba procedere alla concreta verifica di un 'elemento transnazionale', particolarmente nel caso in cui il percorso prescelto per l'iscrizione quale avvocato integrato consista nel sostenimento della prova attitudinale di cui all'art. 23 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.*

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“1. I quesiti sottoposti a questa Commissione relativi alle ricadute della più recente giurisprudenza comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli professionali tra diversi Stati membri dell'U.E. posseggono grande rilevanza ed attualità.

Ferma restando, dunque, la necessità che i pronunciamenti della Commissione consultiva non operino valutazioni tali da interferire con la funzione giurisdizionale, svolta dal plenum del Consiglio, si ritiene opportuno supportare l'attività dei Consigli dell'Ordine tramite una sintetica ricognizione del dato normativo e giurisprudenziale attuale in materia, sicché i Consigli stessi possano trarne beneficio nel gestire – nella piena autonomia che loro compete – la funzione caratteristica e qualificante della tenuta degli albi forensi.

A ciò si aggiunge la circostanza che, come si dirà, l'attività di iscrizione negli albi di soggetti in possesso di titoli di abilitazione professionale acquisiti in altri Paesi, presuppone lo svolgimento di una valutazione specifica per ciascun caso, sicché vi è modo di ritenere che l'enunciazione di alcune indicazioni di contegno non sia in effetti in grado di pregiudicare le decisioni di alcuna delle concrete fattispecie che nel prossimo futuro si potranno porre all'attenzione dei Consigli forensi.

2. Ciò premesso, va rammentato che attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all'estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita a mezzo del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva 89/48/CEE, attuata in Italia con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato.

Le modalità del riconoscimento non hanno tuttavia subito, per quanto qui d'interesse, sostanziali modifiche, sicché può ritenersi che i principi enunciati dal giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l'esame di fattispecie concrete che ricadano sotto l'applicazione della successiva direttiva 2005/36.

In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all'interessato il sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la professione nell'ambito dell'ordinamento del Paese di stabilimento. Tale facoltà è ribadita, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, dall'art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell'art. 23 del d.lgs. 206/2007).

Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l'avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella già ricordata sezione speciale dell'albo.

Nel merito va ricordato che coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d'origine, tramite l'iscrizione nella sezione speciale annessa all'albo dedicata agli “avvocati stabiliti”, come previsto dall'art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

Vi è, poi, la possibilità di ottenere l'iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di specie quello di "avvocato"), fruendo della procedura di "integrazione" prevista dagli artt. 12 e segg. del citato d.lgs. 96/2001.

Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di "avvocato" (stabilimento per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo) presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale.

3. Quanto si è finora sommariamente riepilogato rappresenta il contesto nel quale si colloca la più recente giurisprudenza comunitaria, ed in particolare la sentenza 29 gennaio 2009, nella causa C-311/06, Cavallera.

Il caso esaminato dalla Corte riguardava la professione di ingegnere, ma l'affinità delle circostanze dedotte in giudizio impongono di darvi considerazione anche per quanto riguarda la professione forense. È appena il caso di ricordare che, inoltre, trattandosi di una pronuncia a carattere interpretativo pregiudiziale, essa ha efficacia vincolante erga omnes quanto alla corretta lettura delle norme comunitarie ed allo spiegarsi dei relativi effetti rispetto alla legislazione nazionale.

Nel caso esaminato dalla Corte un laureato in ingegneria (laurea triennale) in Italia, una volta chiesto il riconoscimento del titolo di studio in Spagna, otteneva altresì l'iscrizione al locale collegio degli ingegneri, con effetto abilitante alla professione. Pochi mesi dopo lo stesso chiedeva al Ministero della Giustizia italiano il riconoscimento del titolo professionale spagnolo, ottenendo così la possibilità di iscriversi ed esercitare la professione senza mai aver sostenuto l'esame di Stato previsto in Italia.

A seguito di un ricorso amministrativo contro il provvedimento di riconoscimento da parte del Consiglio nazionale degli ingegneri e della previa rimessione della questione in via pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi circa la possibilità che un cittadino italiano possa valersi delle procedure di riconoscimento dei titoli professionali anche senza che egli abbia acquisito all'estero alcuna formazione aggiuntiva né vi sia stato esercizio professionale concreto.

Nelle sue conclusioni del 28 febbraio 2008, l'avvocato generale Poiates Maduro richiamato il consolidato principio della giurisprudenza secondo il quale "le possibilità offerte dal Trattato CEE non possono avere l'effetto di consentire alle persone che ne fruiscono di sottrarsi abusivamente all'applicazione delle normative nazionali e di vietare agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per evitare tali abusi", ha proposto alla Corte di pronunciarsi nel senso della possibilità di negare il riconoscimento del titolo a fronte del descritto contegno, atteso che il duplice riconoscimento in uscita e poi in entrata dall'estero rappresenta una "costruzione di puro artificio", che contrasta con il principio comunitario in base al quale «gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario». Le stesse conclusioni ricordano anche che la direttiva in materia di riconoscimento dei titoli professionali si basa su un meccanismo fiduciario, che non può portare all'elusione delle garanzie di preparazione e competenza che ciascuno Stato membro vuole apprestare alle attività professionali più rilevanti.

Nella sentenza del 29 gennaio 2009 la Corte ha deliberato in senso conforme a quello poc'anzi ricordato, dichiarando che non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/CEE (oggi 2005/36) quando l'interessato non ha sostenuto nello Stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale.

4. L'esito interpretativo della sentenza in parola va, dunque, nel senso di escludere la possibilità di iscriversi negli albi professionali soggetti i quali, nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbiano in realtà aumentato la propria formazione accademica né abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all'estero.

Pertanto l'esame di casi di questo tipo andrà condotto considerando in concreto l'aumento del livello formativo o professionale dell'interessato: ove sia constatata la mancanza di qualsiasi sostanziale incremento di tale patrimonio nel corso delle diverse procedure di riconoscimento, si potrà ritenere che l'utilizzo delle garanzie del diritto comunitario ha avuto l'unico scopo di eludere il tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, il quale ultimo – tra l'altro – riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alle attività professionali.

La Corte di Giustizia, nella sentenza richiamata, ha sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, mina il diritto degli Stati a prevedere forme di particolare qualificazione per l'accesso alle attività professionali (cfr. il quinto "considerando" della direttiva 89/48 e più ampiamente l'undicesimo "considerando" della direttiva 2005/36), e quindi dà luogo ad un abuso del diritto.

5. Da quanto esposto emerge con chiarezza la necessità che il Consiglio dell'Ordine forense esamini nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo dedicata agli avvocati stabiliti.

Per accedere ad essa, infatti, secondo la giurisprudenza appena richiamata, è necessario possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale.

È chiaro, tuttavia, che non esiste nelle norme di diritto positivo una specifica procedura per verificare che le domande di riconoscimento non invocino il diritto comunitario «fraudolentemente o abusivamente»; è viceversa necessario procedere ad un giudizio analitico caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale dell'interessato.

Colui che, come nel caso di cui alla sentenza C-311/06, intenda spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento all'estero solo "burocratica" e senza documentare alcun periodo di esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre ad un rigetto della domanda.

Viceversa, non potranno essere penalizzati i professionisti, anche se in possesso di cittadinanza italiana o di una formazione accademica in Italia, i quali dimostrino l'effettivo svolgimento di esperienza professionale all'estero (come è avvenuto nel caso di cui alla sentenza del CNF 20 dicembre 2008, n. 175).

Si dovrà, in ultima analisi, procedere attraverso una specifica considerazione di elementi eventualmente sintomatici dell'abuso di diritto, particolarmente attenta nel caso in cui, successivamente all'iscrizione del professionista quale "stabilito", l'integrazione avvenga attraverso la verifica affidata alla prova attitudinale.

6. Quanto alla possibilità di pervenire alla cancellazione di soggetti che già abbiano ottenuto l'iscrizione negli albi, su di essa l'opinione della Commissione è tendenzialmente negativa.

Infatti la rimozione di un provvedimento d'iscrizione in via di autotutela presuppone la dimostrazione non solo dell'effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio nel deliberare detta iscrizione, ma anche -e soprattutto- l'accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. E' evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai acquisito, col coinvolgimento dell'affidamento di terzi estranei, mediante l'assolvimento del descritto onere probatorio e si sottolineano i connessi profili di responsabilità anche patrimoniale. Si ritiene pertanto di escludere, in linea generale, una "revisione" degli albi con la cancellazione di coloro che vi siano stati ammessi sulla base di titoli professionali stranieri non più reputati congrui.

7. Diverso è, invece, il caso delle fattispecie successive alla sentenza della Corte di Giustizia in questione. In tali casi l'efficacia vincolante della giurisprudenza comunitaria potrà condurre a rifiutare l'iscrizione nell'albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l'istante alla relativa richiesta."

**Parere 25 giugno 2009, n. 19**  
**Quesito del COA di Pisa, rel. cons. Florio**

*Il quesito verte sulla sussistenza di una riserva in favore degli avvocati rispetto all'attività di consulenza legale si ritenga materia riservata ad avvocati. In particolare ci si interroga sulla possibilità che soggetti non iscritti in albi svolgano un'attività consistente nella predisposizione di contratti e nel rilascio di pareri, effettuando una comunicazione promozionale di tali servizi professionali nei mass media)*

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Attualmente non sussiste un espresso divieto di legge di fornire consulenza su questioni legali dietro pagamento da parte di chi non sia iscritto negli albi forensi.

La Commissione condivide in pieno le preoccupazioni di tutela dell'utenza che hanno dato luogo al pronunciamento n. 9237/2007 della Corte di Cassazione; tuttavia esso si riferiva alla validità di un contratto di fornitura di consulenza legale da parte di una S.p.A. e non anche alla questione generale della presenza di vincoli alla prestazione di consulenza legale.

Le più recenti proposte di riforma dell'ordinamento professionale contengono specifiche norme volte ad affermare una riserva in favore degli avvocati sulla consulenza legale svolta in forma professionale, ma fino all'approvazione di una nuova legge professionale non pare possibile qualificare come illecito il comportamento di coloro che forniscano, a vario titolo, attività informative su questioni di rilievo giuridico.

Si deve, tuttavia, avere presente che l'art. 1 della l. 23 novembre 1939, n. 1815 collega in maniera inequivoca la titolarità di uno studio legale all'abilitazione professionale, sicché tutti coloro che – in maniera diretta o indiretta – inducano la clientela a ritenere di affidarsi ad uno studio legale, ad un avvocato o comunque ad un professionista la cui competenza sia garantita dal superamento di un esame di Stato e dall'iscrizione in un albo, compiono un atto illecito suscettibile di integrare il reato di cui all'art. 348 c.p. (*esercizio abusivo di professioni*)”.

**Parere 23 luglio 2009, n. 29**  
**Quesito del COA di Cagliari, rel. cons. Baffa e Bianchi**

*L'ordine forense cagliaritano chiede un parere generale sull'accesso agli atti amministrativi, particolarmente riguardo ai soggetti legittimati nell'ambito dei procedimenti disciplinari.*

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“In considerazione della natura pacificamente amministrativa del procedimento disciplinare forense avanti i Consigli locali dell'ordine, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (così come ampiamente modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, da ultimo, dagli articoli 7 -10 della legge 18 giugno 2009, n. 69) deve essere, in linea generale, applicata anche al procedimento disciplinare forense di primo grado, pur tenendo conto delle specificità della materia disciplinare.

A proposito della facoltà di accesso del terzo (tipicamente l'esponente-denunciante) va richiamato il più recente (ed ormai consolidato) orientamento della Commissione consultiva, condensato nel parere 9 maggio 2007 n. 25. Attraverso il richiamo di svariati precedenti, in esso si è chiarita l'impossibilità di pervenire ad una soluzione radicalmente positiva o negativa circa l'ostensibilità degli atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari. Viceversa l'ordine, nell'esercizio della sua responsabile autonomia, deve valutare gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti. Più in dettaglio, devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro



contrastanti, quali l'interesse alla trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto alla riservatezza e la necessità di assicurare tutela giurisdizionale ai diritti soggettivi.

La stessa legge 241/1990, invero, impone un bilanciamento tra l'interesse dell'istante, che dev'essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, e quello dei possibili controinteressati, i quali dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromessi i loro diritti, a partire da quello alla riservatezza. A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell'ordine territoriale di considerare le ragioni del richiedente, opponendo diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali, ad esempio, la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell'operato del Collegio disciplinare, ovvero l'ottenimento – sfruttando il diritto all'accesso – di dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.

L'orientamento trova conferma nei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7), in particolare ove chiarisce che la sola condizione di esponente non abilita, di per sé, all'accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l'estraneità dell'esponente al procedimento disciplinare. Al contrario l'esponente può in effetti essere – più di altri – un soggetto potenzialmente titolato a prendere visione di detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l'esistenza di un interesse giuridicamente tutelato. Solo così il soggetto può conseguire un effettivo e pieno diritto ad accedere alla documentazione amministrativa, come previsto dall'art. 22 della legge 241/1990.

Sicché un'istanza di accesso ad atti inerenti un procedimento disciplinare potrà essere rigettata solo se non motivata ovvero se priva di quegli elementi che, oltre le clausole di puro stile, aggiungendosi al mero status di esponente, dimostrino la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall'ordinamento, in termini di attualità, concretezza e differenziazione, escludendosi perciò l'interesse generico, meramente emulativo o dettato da pura curiosità. L'accesso è invero previsto non per un controllo indefinito sull'operato dell'Amministrazione, ma per la tutela di una posizione giuridica differenziata, significativa e ben qualificata rispetto allo specifico affare. In sostanza, l'accesso deve conseguire ad una valutazione concreta, da condurre caso per caso e con criteri di proporzionalità, degli interessi coinvolti.

Quanto ai limiti dell'accesso, vengono in rilievo la riservatezza del diretto interessato e le esigenze istruttorie del Consiglio procedente, cioè le stesse ragioni della correttezza dell'azione amministrativa in proposito conferita per il perseguimento degli interessi della collettività.

Una volta verificato l'interesse all'accesso del terzo, interesse dunque diretto, concreto ed attuale, in linea di massima non sussistono preminenti ragioni di riservatezza del professionista, in quanto si tratta di accedere non a dati per loro natura sensibili, bensì ad atti aventi di solito stretto riferimento a rapporti contrattuali. Secondo l'attuale formulazione di legge, se anche il diritto di accesso potrebbe essere escluso quando i documenti richiesti riguardano la vita privata o la riservatezza, con particolare riferimento all'interesse – tra l'altro- professionale, deve comunque (per il comma 7 dell'art. 24 della legge 241/1990) essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Solo nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (è il caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli interessati). L'attuale Codice sulla privacy fa salva, infatti, la normativa in materia di diritto all'accesso disciplinata dalla legge 241/1990, operando una distinzione fra i cosiddetti dati "supersensibili" e tutti gli altri. Per questi ultimi, i presupposti e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso restano disciplinate dalla legge 241 anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari, mentre per quelli supersensibili (salute e vita sessuale) l'art. 60 del Codice detta una particolare disciplina, consentendone il trattamento se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale inviolabile.

La giurisprudenza di legittimità d'altronde (in tale senso v. Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 218), da tempo e nello specifico del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'ordine forense, ha stabilito che "In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati non sussiste violazione del dovere di riservatezza qualora sia consentito l'accesso a documenti del procedimento disciplinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se disciplinari, previsto dall'art. 21 e ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione".

**Parere 23 settembre 2009, n. 35**

**Quesito del COA di Mantova, rel. cons. Cardone**

*Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Mantova, chiede parere «sulle attuali effettive possibilità di esercizio dell'attività professionale in capo ai praticanti avvocati abilitati, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 7, legge 16 dicembre 1999, n. 479» con particolare riferimento alla materia dell'esecuzione immobiliare.*

*L'occasione del quesito è rappresentata da due provvedimenti emessi dal giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Mantova che hanno negato la "competenza" del praticante abilitato «ritenuto che le procedure esecutive immobiliari, a prescindere dal valore del credito azionato, non sono mai state di competenza del pretore [...] è da escludere la possibilità per i praticanti procuratori [di] promuovere procedure esecutive immobiliari».*

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Lo *ius postulandi* del praticante avvocato abilitato è disciplinato dal combinato disposto dell'art. 8 del R.D.L. n. 27 novembre 1933, n. 1578 e dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti, così come modificata dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82). Quest'ultima norma, in particolare, sostituisce il secondo comma del r.d.l. sull'ordinamento professionale prevedendo per i praticanti abilitati la facoltà di patrocinare nelle cause di competenza del giudice di pace e del tribunale in composizione monocratica limitatamente «alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni». La previsione, che certamente esclude i giudici speciali, come pure i giudici ordinari collegiali, dunque, non richiama integralmente la sfera di competenza del giudice di pace e del tribunale in composizione monocratica, ma ritaglia al loro interno specifici settori di patrocinio, fondati per gli affari civili sul valore della causa e sulla materia.

Nell'elenco legislativo manca qualsiasi riferimento alla materia dell'esecuzione forzata. L'argomento non è dirimente, atteso che la formulazione della norma ha già provocato la necessità di un intervento interpretativo a beneficio degli Ordini circa la materia del contenzioso del lavoro, anch'esso non contemplato espressamente, ma fatto rientrare nella dizione di «affari civili» cui si applica il limite di valore (cfr. i precedenti pareri 9 maggio 2007, n. 17 e 26 ottobre 2006, n. 59).

Analoga operazione può compiersi in relazione all'esecuzione forzata.

Difatti, rientrano senz'altro nelle nozioni di «causa» e di «affari civili» di cui al primo comma lettera a) e n. 1. dell'art. 7 della legge Carotti tanto i giudizi di opposizione che si innestano nel corso dell'esecuzione forzata (artt. 615, 617, 512, 619 c.p.c.) che l'attività esecutiva in senso stretto (pignoramento e vicende ad esso correlate, interventi, istanza di assegnazione e vendita e così via). Va, infatti, ricordato che per dottrina e giurisprudenza costanti la tutela esecutiva costituisce esercizio di attività giurisdizionale al pari della tutela di cognizione e cautelare sebbene le modalità di intervento del giudice e di attuazione del contraddittorio siano meno formalizzate che nelle altre.

Resta da verificare se, fermo il limite di valore, il praticante abilitato possa svolgere il suo patrocinio nella materia dell'esecuzione immobiliare, atteso che la stessa non è mai stata di competenza del pretore (risultandogli in precedenza affidata la competenza per l'espropriazione

mobiliare presso il debitore e presso terzi, per l'esecuzione per consegna o rilascio, per l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare).

La risposta non può che essere positiva in quanto la soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 16, ha comportato *a)* per gli atti dell'esecuzione forzata, la concentrazione della competenza in capo al tribunale in composizione monocratica *b)* e per le «cause relative all'esecuzione forzata», la ripartizione verticale tra esso e il giudice di pace in base al valore della controversia.

In omaggio alle suesposte considerazioni, e viste le norme vigenti, si deve opinare nel senso della possibilità per il praticante abilitato di patrocinare anche nelle procedure di esecuzione immobiliare se il valore del credito per il quale si procede ovvero della controversia sorta in sede di espropriazione non superi gli € 25.822,84 (già cinquanta milioni di lire).

### **Parere 23 settembre 2009, n. 36**

#### **Quesito del COA di Ragusa, rel. cons. Allorio**

*Il Consiglio dell'Ordine chiede se debba considerarsi conforme alle vigenti norme dell'Ordinamento Forense una convenzione tra un'Amministrazione Provinciale ed un Comune che prevede con particolari modalità l'istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento dell'attività di consulenza legale, di difesa e assistenza in giudizio degli enti pubblici convenzionati.*

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Si deve premettere che l'art.3 del R.D. n. 1578 del 1933, stabilita al co. 2 l'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con la qualità di dipendente di ente pubblico, ha escluso al successivo c. 4, lettera b) la sussistenza di tale incompatibilità per i dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell'elenco speciale tenuto presso l'Ordine limitatamente “a quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso cui presso il quale prestano la loro opera”. Tale norma, di carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione (Cass. SS.UU. 14 marzo 2002, n. 3733) è sempre stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro *jus postulandi* sia limitato alle cause ed agli affari propri dell'ente pubblico di cui sono dipendenti, dovendosi sempre tenere per regola generale quella dell'irrinunciabile esigenza dell'autonomia di giudizio e d'iniziativa degli avvocati, normalmente garantita dall'esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009, n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).

La convenzione cui si riferisce il quesito fa riferimento al disposto dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 2, co.12, della Legge n.224/2007 (Finanziaria 2008), per i quali “... *gli enti locali ... possono istituire, mediante apposite convenzioni, ... uffici unici di avvocatura per lo svolgimento dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati*”. La convenzione stessa prevede nel suo oggetto all'art.1 che la Provincia e il Comune (di non rilevanti dimensioni e fino ad ora privo di un ufficio legale proprio) *costituiscano e conducano in forma associata un Ufficio Unico di Avvocatura* per lo svolgimento di attività di consulenza, gestione di controversie nella fase stragiudiziale e difesa e rappresentanza in giudizio. D'altra parte, all'art. 3 il Comune viene definito “Comune aderente”, all'art.5 si dice che il Responsabile dell'Ufficio Unico è individuato nel Dirigente del settore avvocatura della Provincia e che lo stesso provvederà “all'organizzazione del servizio”; all'art. 6 che “la Provincia provvederà all'esercizio delle funzioni assegnate con personale proprio”; all'art. 7 che “per l'esercizio delle funzioni verranno utilizzate sedi, strutture e beni messi a disposizione dalla Provincia”; all'art. 8 si

disciplina “il riconoscimento delle competenze professionali” alla Provincia da parte “dell’Ente convenzionato” secondo quanto previsto dal “Regolamento Speciale dell’Avvocatura Provinciale”, all’art. 9 si prevede l’adesione di altri Comuni.

Le previsioni convenzionali sopra citate fanno ritenere che l’Ufficio che si vorrebbe istituire si porrebbe al di fuori delle previsioni della Legge n.224/2007 cui si dice volersi riferire: configurandosi nella realtà, malgrado l’affermazione contenuta all’art. 1, non tanto la creazione di un ufficio legale comune a diversi enti pubblici convenzionati che ne sopportino l’impegno e i costi di organizzazione e al cui interno gli avvocati iscritti nell’elenco speciale svolgano la loro attività sempre, come vuole la legge, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono; bensì la messa a disposizione da parte dell’Amministrazione Provinciale dell’opera del proprio Ufficio Legale, immutato il suo attuale assetto organizzativo, in favore di un numero indeterminato di Comuni, per lo svolgimento (a fronte della corresponsione di un compenso all’Ente Pubblico unico organizzatore e gestore dell’ufficio legale) di attività di difesa in giudizio che l’ordinamento forense consente solo entro i limitati ambiti sopra ricordati.”

**Parere 25 novembre 2009, n. 44**

**Quesito n. 83, COA Siena, rel. cons. Cardone**

*Il Consiglio chiede parere circa la compatibilità tra la qualità di “imprenditore agricolo professionale” e la professione di avvocato ovvero la attività di praticante abilitato al patrocinio.*

La Commissione, dopo ampia discussione, ha preso in considerazione la seguente formulazione:

“La Commissione ritiene, in linea generale, di confermare il proprio precedente orientamento, da ultimo affidato al parere 9 maggio 2007, n. 31, nel quale indicava alcuni criteri ritenuti utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell’albo degli avvocati.

Preliminarmente va chiarito che la problematica ha una propria consistenza se si ha riguardo al piccolo imprenditore agricolo, mentre è evidente che ove si sia in presenza di un titolare di una moderna impresa organizzata, anche nel settore agroalimentare, questi è un “esercitante il commercio” nel senso più pieno di cui alla legge professionale.

In particolare nel citato parere si osservava che figura del piccolo imprenditore agricolo non rientra tra quelle degli esercenti il commercio per le quali, ai sensi dell’art. 3 l.p.f., è prevista un’incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.

La connotazione che la normativa codicistica (art. 2083 c.c.) e la giurisprudenza forniscono a questa condizione è proprio quella di colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei congiunti, coltiva il fondo di proprietà ed eventualmente cede i frutti a terzi.

Manca, perciò, al piccolo imprenditore agricolo quel *quid pluris*, qual’è ad esempio l’organizzazione aziendale o lo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo ovvero ancora la rilevante trasformazione realizzata sul prodotto naturale, affinché si possa affermare che è il “commercio” il carattere predominante dell’attività intrapresa anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.

D’altronde sono questi i caratteri che garantiscono al piccolo imprenditore la sottrazione alle norme in materia di fallimento, come statuito dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come infine modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

Il profilo della soggezione al fallimento rimane, in ogni caso, un corollario anziché un criterio discrezionale univoco.

Si ribadiscono, dunque, le conclusioni già raggiunte: la condizione di piccolo imprenditore agricolo in quanto tale non osta al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l’attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, sì da mettere a repentaglio

l'indipendenza dell'avvocato (bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense) inserendolo nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori.

E' prerogativa del Consiglio dell'Ordine competente, esaminata la documentazione descrittiva dell'attività in questione, giungere ad una conclusione circa la compatibilità nel singolo caso."

**Parere 25 novembre 2009, n. 46**

**Quesito del COA di Paola, rel. cons. Cardone**

*L'Ordine chiede se si possa iscrivere nel registro dei praticanti un richiedente appartenente alle forze di polizia.*

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

"La questione dell'iscrizione tra i praticanti avvocati di soggetti che svolgano al momento funzioni di pubblica sicurezza ha fatto oggetto, come noto, di ripetuti pronunciamenti, tanto del Consiglio in sede giurisdizionale quanto della Commissione consultiva.

L'opinione espressa con costanza in tali circostanze è quella che gli obblighi di rapporto e la condizione di subordinazione gerarchica incombenti sugli operatori delle forze dell'ordine siano radicalmente incompatibili con la riservatezza e l'indipendenza richiesti al praticante avvocato nello svolgimento delle sue funzioni, in specie quando questi viene concretamente in contatto con l'attività giudiziaria e con notizie processualmente rilevanti (cfr., sul tema, il parere 24 ottobre 2007, n. 39 e i precedenti ivi richiamati).

Va, tuttavia, segnalata la presenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, *medio tempore* manifestatosi, che ritiene limitato il rischio di un "conflitto di appartenenza", rimediabile con accorgimenti pratici, quale ad esempio la limitazione della pratica agli affari esenti da commistioni. Detta giurisprudenza ritiene, inoltre, che la pratica legale svolta dai predetti agenti o funzionari di P.S. possa mantenere una propria ragione anche se ad essi è preclusa la successiva iscrizione nell'albo, poiché dovrebbe esser data loro la possibilità di "precostituirsì" un titolo professionale per eventuali scelte professionali future (si veda, in tal senso, la sentenza Cass., sez. un., 26 novembre 2008, n. 28170).

La Commissione, pur nella piena consapevolezza della possibilità che il descritto orientamento giurisprudenziale si affermi ulteriormente, lo ritiene nondimeno ingiustificato e considera ancora di attualità le preoccupazioni che hanno determinato la pluriennale contraria prassi, in particolare in quanto poste a tutela della riservatezza e della fedeltà nella difesa dei diritti dei clienti.

In conclusione si ritiene che sia legittimo negare l'iscrizione nel registro di praticanti avvocati a membri delle forze dell'ordine in servizio, ancorché non possa escludersi il rischio di pronunce giudiziarie di segno contrario."